

COMM. TRIB. REGIONALE BRESCIA - 81/68/2011

Motivi

A seguito di p.v. di constatazione emesso il 10.10.2007 dalla Guardia di Finanza Tenenza di Seveso e di segnalazione effettuata dalla Guardia di Finanza Compagnia di Olgiate Cremasco, e previa esecuzione di un accesso, l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Gardone Valtrompia emetteva nei confronti di Autostar srl un avviso di accertamento con il quale contestava la falsità soggettiva delle fatture relative all'acquisto di quattro autovetture emessa da R.G. srl e Italiancar srl, ritenute società cartiere che si erano semplicemente interposte tra la società acquirente Autostar e i fornitori esteri intracomunitari al fine di frodare l'Iva. Conseguentemente procedeva al recupero dell'Iva e delle maggiori imposte dirette Ires ed Irap dovute a causa della indeducibilità dei costi documentati con le fatture soggettivamente false, per un importo complessivo, comprese interessi e sanzioni, pari ad euro 62.123.

Autostar srl impugnava l'avviso di accertamento davanti alla CTP di Brescia che con sentenza emessa il 25.3.2009 accoglieva il ricorso del contribuente.

Avverso la sentenza propone appello la Agenzia delle Entrate Ufficio di Gardone Valtrompia che chiede la riforma della sentenza appellata e la conferma dell'avviso di accertamento.

L'appello è fondato. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass.V n.17.377 del 24.7.2009, Rv 609421) ai fini della deduzione di costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti il committente/cessionario ha l'onere di dimostrare di non aver avuto consapevolezza della falsità ideologica delle fatture a lui rilasciate, e tale prova non può consistere nella allegazione del fatto che la merce è stata effettivamente ricevuta e che il corrispettivo è stato versato, atteso che la realtà dell'operazione economica è insita nella nozione di fattura falsa in senso soggettivo (e non oggettivo). Nel caso in esame, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza appellata, il ricorrente non ha assolto l'onere, gravante a suo carico, di dimostrare la propria buona fede, mentre l'Amministrazione Finanziaria ha allegato circostanze di fatto indicative della consapevolezza in capo al legale rappresentante di Autostar delle "anomalie" e divergenze, rispetto alle comuni prassi commerciali, riscontrabili nelle operazioni di acquisto dei veicoli effettuati presso R.G. srl e Italiancar srl.

La natura di "cartiere" delle predette società, che si sono interposte tra il fornitore comunitario e il distributore nazionale al fine di frodare l'Iva, è evidenziata dalle circostanze di fatto constatae nei citati p.v. di constatazione e segnalazioni (R.G. e Italiancar sono prive di qualsiasi struttura aziendale e di personale, non dispongono di immobili idonei ad ospitare autoveicoli né di beni mobili, vendono a prezzi inferiori a quelli di acquisto, effettuano l'acquisto dal fornitore comunitario solo dopo aver ricevuto la corrispondente provvista finanziaria da parte della società ordinante, reale acquirente; hanno sistematicamente omesso il versamento dell'Iva). Quanto all'elemento psicologico, costituiscono dati sintomatici della conoscenza, o conoscibilità, della natura soggettivamente falsa delle fatture ricevute le circostanze di fatto evidenziate nel p.v. giornaliero del 24.6.2008 (allegato all'atto appello) contenente dichiarazioni del legale rappresentante della Autostar il quale afferma che le consegne della autovetture fatturate da RG srl e Italian Car srl avvenivano "per strada", e che il mancato rinvenimento di ogni documentazione commerciale relativa a preventivi, offerte e simili, che ordinariamente precede gli atti di acquisto, era dovuta al fatto che egli dopo la vendita

aveva "cestinato" tale documentazione. Si compensano le spese del presente grado di giudizio.

p.q.m.

accoglie l'appello, ed in riforma della sentenza impugnata, conferma l'originario avviso di accertamento. Spese compensate.